


D.L. n. 36 del 30 APRILE 2022

RECLUTAMENTO DOCENTI, FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE

Il Consiglio dei Ministri n. 73 del 21 aprile 2022 ha aggiunto e approvato, nel decreto di attuazione del PNRR, ulteriori misure relative alla formazione e al reclutamento degli insegnanti di scuola secondaria, il 30 aprile u.s è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto legge n. 36/2022**. con cui Sono state definite le modalità di **formazione iniziale, abilitazione e accesso alla carriera** per diventare insegnante di scuola secondaria di I e II grado, **la formazione continua dei docenti , la valorizzazione e valutazione del personale docente**



GILDA DEGLI INSEGNANTI SI CANDIDA ALLE ELEZIONI PER L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI ESPERO 2022

Il nuovo sistema di reclutamento prevede :

- Vari step, tra i quali i principali sono costituiti da 3 momenti:
- un **percorso universitario abilitante di formazione** iniziale con prova finale con ulteriore acquisizione di **60 cfu**;
- un **concorso pubblico** nazionale con cadenza annuale;
- un **periodo di prova** in servizio di un anno con valutazione conclusiva.



1) II PERCORSO DI FORMAZIONE ABILITANTE

- **si potrà svolgere dopo la laurea oppure già durante il percorso formativo**, ed è volto all'ottenimento di **60 CFU** complessivi. All'interno del percorso di formazione dovrà essere prevista l'acquisizione di non meno di **20 cfu** attraverso **tirocinio non retribuito** diretto presso le scuole. Il percorso si conclude con una prova finale, comprendente un esame scritto e lo svolgimento di una lezione simulata.
- **Chi ha già l'abilitazione in un'altra classe di concorso o su un altro grado di istruzione**, nonché chi è **in possesso della specializzazione sul sostegno** può conseguire l'abilitazione in altra materia o grado di istruzione, attraverso **l'acquisizione di 30 cfu** del percorso universitario di cui al punto precedente (di cui 10 cfu ascrivibili al tirocinio diretto presso le scuole).



2) I REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO:

- **a)** sono il possesso della laurea o titolo equipollente, e **dell'abilitazione** all'insegnamento specifica per la classe di concorso, da quest'anno anche per gli insegnanti tecnico-pratici, o il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno, circa il concorso sul sostegno per l'appunto.
- **b)** in subordine aver accumulato **3 anni di servizio** nell'ultimo quinquennio, presso le istituzioni scolastiche statali. In caso di superamento del concorso, gli aspiranti docenti dovranno poi acquisire **30 CFU universitari** che compongono il procedimento di formazione iniziale.
- **c)** Quanto alle **norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione al ruolo**: sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il requisito d'accesso del possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento di una specifica classe di concorso, o della specializzazione sul sostegno, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di I e II grado, e per i posti di insegnante tecnico pratico, coloro che **abbiano conseguito 30 CFU, a condizione che parte di tali crediti siano di tirocinio diretto.**



3) Lo svolgimento dell' **ANNO DI PROVA** ed **IMMISSIONE IN RUOLO:**

- i vincitori del concorso , che hanno già l'abilitazione, sono sottoposti ad un periodo di prova in servizio, il cui superamento dà diritto all'effettiva immissione in ruolo. Il personale è sottoposto ad un test finale, e ad una valutazione del dirigente scolastico, sentito anche il comitato per la valutazione dei docenti. In caso di mancato superamento dell' anno di prova, il personale docente può esservi sottoposto al massimo una seconda volta.
- Superato il concorso, e superato il periodo di prova, il docente viene assunto a tempo indeterminato presso la scuola dove ha svolto l'anno di prova stesso, e in quella sede deve rimanere in servizio per 3 anni (compreso l'anno di prova). Il docente potrà però presentare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione. Nell'ambito della provincia di appartenenza.





LA FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI

- Con tale riforma **verrà istituita la Scuola di Alta Formazione** che promuoverà e coordinerà **la formazione in servizio dei docenti di ruolo**. Lo svolgimento delle attività previste per la formazione dei docenti in servizio può essere retribuito a **valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria**. L'accesso a tale formazione continua avverrà dal 2023/2024 su base volontaria, e **l'obbligatorietà scatterà per i docenti immessi in ruolo dopo l'adeguamento del contratto collettivo**. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi **è previsto un elemento retributivo *una tantum* di carattere accessorio riconosciuto all'esito positivo del percorso formativo**. Sono pertanto **previste verifiche intermedie annuali oltre alla verifica finale, tutte presiedute dal comitato per la valutazione dei docenti**.
- Quanto **al riconoscimento remunerativo *una tantum***, questo è previsto per i soli **docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, e che abbiano ricevuto valutazione positiva**.

GILDA DEGLI INSEGNANTI SI CANDIDA ALLE ELEZIONI PER L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI ESPERO 2022

LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE:

- **Il Decreto Legge 30 aprile 2022 (art. 45)** interviene sul punto prevedendo come ulteriore criterio **la valorizzazione del personale docente** ‘Si prevede altresì che, in sede di prima applicazione e **nelle more dell’aggiornamento contrattuale**, una **quota pari al 10% dello stanziamento annuale del fondo** riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica, e ,**con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022**, sono stabiliti i criteri per l’attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli **anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica** e della **residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica**.



GILDA DEGLI INSEGNANTI SI CANDIDA ALLE ELEZIONI PER L'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI ESPERO 2022